

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

DECISIONI DELLA C.A.F.

Testi integrali relativi ai

COMUNICATI UFFICIALI

N. 21/C

N. 22/C

N. 23/C

(2005/2006)

Riunioni del

1 dicembre 2005

12 dicembre 2005

15 dicembre 2005

Sede Federale:

Via Gregorio Allegri, 14

00198 Roma

**TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL
COM. UFF. N. 21/C – RIUNIONE DELL' 1 DICEMBRE 2005**

**1. APPELLO DELL'A.S. COLOGNO CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO
GARA GESSATE/COLOGNO CALCIO DEL 17.9.2005** (Delibera della
Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia – Com. Uff.
n. 16 del 20.10.2005)

Con ricorso ritualmente inoltrato la A.S. Cologno Calcio ha impugnato dinanzi a questa Commissione d'Appello Federale la delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia che, confermando quanto già deciso dal Giudice Sportivo, ha inflitto, tra l'altro, alla società ricorrente la sanzione sportiva della perdita della gara del 17.9.2005, A.C. Gessate/Cologno Calcio (terminata con il punteggio di 1 a 3), con il punteggio di 3 a 0.

A sostegno del gravame la società ricorrente, nel chiedere di ripristinare il risultato del campo, assume che la decisione impugnata deriverebbe dal ricorso della A.C. Gessate che lamentava unicamente l'esistenza nella distinta della società A.S. Cologno Calcio di n. 6 giocatori nati negli anni 85 – 86. Con tale doglianza la A.C. Gessate erroneamente riteneva violato quanto previsto dal Comunicato Ufficiale n. 1, stagione sportiva 2005/2006 del Campionato Provinciale Juniores, che stabiliva un limite di n. 5 calciatori fuori quota.

Il ricorso deve essere rigettato.

Ed invero, è provato che nella distinta dei calciatori presentata al Direttore di gara dal Cologno Calcio non solo risultano effettivamente n. 6 giocatori fuori quota ma dall'esame del referto arbitrale risulta altresì che la società ricorrente, pur mantenendo in campo solo n. 5 fuori quota, tuttavia ha utilizzato tutti i sei giocatori fuori quota indicati in distinta.

Orbene, tale infrazione correttamente sanzionata dai primi giudici contravviene a quanto stabilito nel suddetto C.U. n. 1 del Campionato Provinciale Juniores e da ultimo chiarito nel C.U. n. 16 del Comitato Regionale Lombardia del 20.10.2005 che consente "l'impiego" soltanto fino ad un massimo di n. 5 calciatori fuori quota.

Premesso quanto sopra il ricorso deve essere rigettato con l'incameramento della tassa versata.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dall'A.S. Cologno Calcio di Cologno Monzese (Milano) e dispone incamerarsi la tassa versata.

**2. APPELLO DEL CALCIATORE BOLZONI SIMONE AVVERSO LA SANZIONE
DELLA SQUALIFICA INFLITTA FINO AL 16.1.2006** (Delibera della
Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio – Com. Uff. n.
29 del 3.11.2005)

Il calciatore Bolzoni Simone ha proposto appello dinanzi a questa C.A.F. avver-

so la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio di cui al Com. Uff. n.29 del 3 novembre 2005 che, aggravando la sanzione disposta dal Giudice Sportivo, lo sanzionava con mesi due di squalifica fino al 16.1.2006

Va preliminarmente osservato che l'appello va dichiarato inammissibile.

I motivi posti a fondamento dell'impugnazione evidenziano, infatti, circostanze attinenti al merito della decisione e non proponibili in questa sede in quanto non viene prospettato alcun motivo riconducibile a quelli tassativamente previsti dall'articolo 33 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva che consentono il ricorso alla C.A.F.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 33, comma 1, C.G.S., l'appello come sopra proposto dal calciatore Bolzoni Simone e dispone incamerarsi la tassa versata.

3. APPELLO DELL'A.S. VITERBO CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE STATUTO FRANCESCO (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 123/C del 25.11.2005)

Con delibera in data 30.11.2005 la Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C, accogliendo il reclamo della A.S. Viterbo Calcio s.r.l., riduceva la squalifica al calciatore Francesco Statuto inflitta dal Giudice Sportivo da 5 a 4 gare effettive.

Nella parte motiva la Commissione Disciplinare argomentava tale riduzione ritenendo che nel caso in esame l'aver colpito un avversario con una gomitata ad un occhio cagionandogli una ferita sopraccigliare non integrasse gli estremi della "particolare gravità della condotta violenta" di cui all'art. 14 comma 2 bis lett. c) C.G.S.. Tale era stato erroneamente ritenuto e sanzionato dal primo giudice ma, considerato che l'episodio non aveva impedito al calciatore colpito di riprendere il gioco dopo le cure del caso, il secondo giudice decideva di ridurre a 4 le giornate di squalifica.

Avverso tale delibera ha proposto rituale ricorso a questa Commissione d'Appello Federale la A.S. Viterbo Calcio s.r.l. adducendo la contraddittorietà della motivazione della Commissione Disciplinare che, una volta esclusa la "particolare violenza" del fatto avrebbe dovuto riferirsi a quanto stabilito dall'art. 14 comma 2 bis lett. b) C.G.S. e conseguentemente ridurre in modo più congruo la sanzione inflitta.

Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

Ed invero, la Commissione Disciplinare ha effettivamente stabilito che il caso in esame integra gli estremi della "condotta violenta" di cui all'art. 14 comma 2 bis lett. b) C.G.S. e non del fatto di "particolare violenza" con la conseguenza che avrebbe dovuto prendere come parametro di riferimento le 3 giornate di squalifica previste dal suddetto articolo, motivando eventuali ragioni che suggerivano di discostarsi da tale minima sanzione.

Considerata tale comprovata omissione e valutato l'episodio così come ritenuto dalla Commissione Disciplinare si stima sanzione congrua alla fattispecie in

esame quella di n. 3 giornate di squalifica.

Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell'appello come sopra proposto dall'A.S. Viterbo Calcio S.r.l. di Viterbo, riduce la sanzione della squalifica già inflitta al calciatore Statuto Francesco a n. 3 giornate di gara.

4. APPELLO DEL G.S. MONTESOLARO AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE INFLITTA AL SIGNOR MARZORATI MAURIZIO FINO AL 13.3.2006 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia – Com. Off. n. 18 del 4.11.2005)

Con provvedimento pubblicato sul C.U. n.10 in data 13 ottobre 2005 del Comitato Provinciale di Como, il Giudice Sportivo infliggeva al Sig. Maurizio Marzorati, allenatore della squadra G.S. Montesolaro, la squalifica fino al 13.3.06 in seguito al comportamento ingiurioso e violento tenuto dal medesimo nei confronti dell'arbitro, al termine della partita Robbiano Longobarda/G.S. Montesolaro.

Il reclamo proposto dalla Montesolaro veniva respinto dalla Commissione Disciplinare con la delibera di cui al C.U. n.18 del 4 novembre 2004 del Comitato Regionale Lombardia ed avverso il detto provvedimento reiettivo, proponeva appello la soccombente deducendo argomentazioni di fatto contrarie a quanto rilevato nel referto arbitrale.

Come già dedotto nel provvedimento della Commissione Disciplinare e giusta il disposto dell'art.31 C.G.S., il referto arbitrale è fonte privilegiata di prova e non può oltretutto trascurarsi la circostanza che il Giudice a quo, pur potendo fare pieno affidamento sulla detta documentazione, ha avuto cura di disporre ulteriori indagini interpellando in via diretta l'arbitro e ricevendo dal medesimo piena conferma dei fatti descritti. L'appello non contiene alcuna censura di legittimità ma solo elementi di fatto il cui esame è precluso a questo Giudice, e che oltretutto non scalfiscono le risultanze probatorie privilegiate che hanno costituito il fondamento della decisione oggi impugnata,

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 33, comma 1, C.G.S., l'appello come innanzi proposto dal G.S. Montesolaro di Carimate (Como) e dispone incamerarsi la tassa versata.

5. APPELLO DELL'A.C. WIPPTAL AVVERSO LA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ DEL RECLAMO PROPOSTO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER N. 3 GIORNATE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE RIZZON MANOLO E L'AMMONIZIONE CON DIFFIDA CARICO DELL'ALLENATORE PONTALTI CLAUDIO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Trentino Alto Adige – Com. Off. n. 20 del 27.10.2005)

L'A.C. Wipptal, iscritta al Campionato Giovanissimi Regionali del Trentino - Alto Adige, Girone E, proponeva, in data 23 ottobre 2005, reclamo "avverso la delibera della Commissione Disciplinare assunta in data 19 ottobre 2005 e con relativa pubblicazione nel C.U. n. 19 del 20 ottobre 2005 con la quale, in accoglimento del

rapporto dell'arbitro, relativo all'incontro Stella Azzurra/Wipptal del 16 ottobre 2005, è stata irrogata la squalifica per tre turni al calciatore Rizzon Manolo e l'ammonizione con diffida all'allenatore Pontati Claudio".

La società deducente dichiarava, a fondamento della propria domanda, che il calciatore sanzionato, "anzitutto impossibilitato, in quanto voltato di spalle all'altezza della linea laterale di sinistra, nel vedere il giocatore avversario. Una volta giunto il pallone al ... giocatore" del Wipptal "all'altezza del bacino e ad una distanza di 15 cm. circa, il giocatore avversario si accingeva a voler impossessarsi del pallone giungendo alle spalle e portando la propria testa davanti alla retta del corpo del nostro giocatore all'altezza del bacino. A questo punto il nostro giocatore si accingeva a calciare il pallone con il piede destro e il giocatore avversario incocciava con il proprio naso sul ginocchio del giocatore" del Wipptal.

La ricorrente assumeva, "pertanto", che il proprio atleta sanzionato, "anzitutto non poteva" vedere l'avversario "e in secondo luogo in base alle norme di giuoco sarebbe stato da ammonire questo giocatore e concedere la relativa punizione a favore del giocatore Rizzon Manolo considerato la posizione pericolosa della testa del giocatore avversario".

Alla stregua di queste premesse, la società Wipptal definiva comunque "sproporzionata la sanzione, nel caso in cui quanto sopra esposto non volesse essere preso in considerazione".

La ricorrente aggiungeva, che "per quanto concerne l'ammonizione con diffida all'allenatore Pontati Claudio - ... - l'arbitro non ha estratto nessun cartellino giallo e neppure verbalmente ha riguardito (*rectius*: redarguito) lo stesso". Pertanto, la società ricorrente riteneva "non corretta la sanzione comminata" e chiedeva "la revoca delle sanzioni disciplinari tutte".

La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Trentino - Alto Adige, con delibera assunta in data 20 ottobre 2005 e relativa pubblicazione nel C.U. n. 20 del 27 ottobre 2005, così provvedeva: "constatato che il ricorso appare sottoscritto dal Sig. Marcotto Maurizio; rilevato che lo stesso Sig. Marcotto Maurizio risulta essere stato inibito fino al 30.11.2005 con provvedimento della Commissione Disciplinare presso il Comitato Provinciale Autonomo di Bolzano pubblicato nel C.U. n. 52 del 16 giugno 2005 dello stesso Comitato; rilevato che l'inibizione a tempo comporta l'impedimento a rappresentare la società nell'ambito federale; ritenuto pertanto che il ricorso risulta firmato da persona attualmente non legittimata all'esercizio dei poteri rappresentativi della società di cui è presidente".

Per questi motivi la Commissione disciplinare dichiarava "il reclamo inammissibile".

L'A.C. Wipptal, con raccomandata del 2 novembre 2005 ha proposto reclamo avverso la predetta delibera, chiedendo, alla Commissione d'Appello Federale, di "rivedere quanto deciso" dalla Commissione Disciplinare Locale in quanto non si ritiene "corretta la prassi e la motivazione considerando che in occasione di tutti gli altri atti che non determinano classifica, squalifiche, risultati, la sottoscrizione dei rispettivi documenti da parte del Signor Maurizio Marcotto sono stati accettati e pertanto resi ammissibili".

La società appellante ha, pertanto, concluso chiedendo che il reclamo inoltrato sia

preso in esame e quindi ammesso.

Il gravame è inammissibile e deve essere respinto, con incameramento della tassa, giacchè, la decisione della Commissione disciplinare è corretta, adeguatamente motivata, e non merita le censure proposte.

In particolare, l'art. 14, comma primo, del Codice di Giustizia Sportiva, statuisce che "i dirigenti, i soci di associazione e i tesserati che si rendono responsabili della violazione dello Statuto delle norme federali o di ogni altra disposizione loro applicabile, sono punibili con una o più delle seguenti sanzioni, commisurate alla natura e alla gravità dei fatti commessi: [...] e) inibizione temporanea a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C., a ricoprire cariche federali ed a rappresentare le società nell'ambito federale, indipendentemente dall'eventuale rapporto di lavoro ...";

La norma, dunque, commina espressamente l'inibizione a "rappresentare le società nell'ambito federale".

La sottoscrizione di un reclamo, per impugnare una decisione della Commissione Disciplinare, costituisce esercizio di un potere di rappresentanza della società reclamante e, pertanto, nella fattispecie *de qua*, avendo il Sig. Maurizio Marcotto firmato l'atto predetto, pur essendogli ciò inibito ai sensi della norma sopra richiamata, risulta incontestabile ed assolutamente fondata la decisione della Commissione disciplinare, con cui è stato dichiarato inammissibile il ricorso.

Peraltro, l'art. 33, comma sesto, Codice di Giustizia Sportiva, disciplinando i procedimenti innanzi alla Commissione d'Appello Federale, dichiara che "con il reclamo in ultima istanza non si possono sanare irregolarità procedurali che abbiano reso inammissibile il reclamo delle precedenti istanze", onde questo Collegio non potrebbe neppure esercitare tale funzione ammesso che ne ricorressero i presupposti - il che non è - perché non consentito da detta norma.

L'affermazione della Società Wipptal - secondo cui "in occasione di tutti gli altri atti che non determinano classifica, squalifiche, risultati, la sottoscrizione dei rispettivi documenti da parte del Signor Maurizio Marcotto sono stati accettati e pertanto resi ammissibili", inoltre, è assolutamente generica, nonché irrilevante.

I, pur presunti, ignoti atti sottoscritti dal Sig. Maurizio Marcotto, che "sono stati accettati", non legittimerebbero in ogni caso una violazione del C.G.S., che deriverebbe dalla mancata applicazione, nel caso di specie, della norma innanzi richiamata.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dall'A.C. Wipptal di Vipiteno (Bolzano) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

6. APPELLO DELL'A.C. WIPPTAL AVVERSO LA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ DEL RECLAMO PROPOSTO AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE INFLITTA ALL'ALLENATORE MARCOTTO SANDRO FINO AL 15.12.2005 E DELLA DELL'AMMENDA DI € 52,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Autonomo di Bolzano - Com. Uff. n. 21 del 27.10.2005)

L'A.C. Wipptal, iscritta al Campionato Esordienti Regionali del Trentino - Alto Adige, Girone E, proponeva, in data 14 ottobre 2005, ricorso alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Provinciale Autonomo di Bolzano, per ottenere, "la revoca delle sanzioni disciplinari tutte" da questa comminate con delibera in data

12 ottobre 2005, pubblicata “sul C.U. n.18 del 13 ottobre 2005, con la quale, in accoglimento della dichiarazione del Dirigente arbitro della Società Neustift, relativo all’incontro Neustift/Wipptal dell’8 ottobre 2005 è stata irrogata alla Società A.C. Wipptal l’ammenda di euro 52,00 ed inflitta all’allenatore Marcotto Sandro l’inibizione a tutto il 15 dicembre 2005”.

A fondamento della propria domanda la società deduceva che “la distinta di gara”, sottoscritta dal dirigente dell’A.C. Wipptal, “riporta un disaccordo ed inoltre vi sono state apposte ulteriori osservazioni che non sono state prese in considerazione”.

La Società ricorrente contestava, altresì, “la durata della squalifica dell’allenatore Marcotto Sandro”.

Sul ricorso, sottoscritto dal Sig. Maurizio Marcotto, la Commissione Disciplinare adita, con delibera assunta il 20 ottobre 2005 pubblicata nel C.U. n. 21 del 27 ottobre 2005, così provvedeva:

“constatato che il ricorso appare sottoscritto dal Sig. Marcotto Maurizio; rilevato che lo stesso sig. Marcotto Maurizio risulta essere stato inibito con provvedimento di questa commissione pubblicato nel C.U. n. 52 del 16 giugno.2005 sino al 30.11.2005; rilevato che l’inibizione a tempo comporta l’impedimento a rappresentare la società nell’ambito federale; ritenuto pertanto che il ricorso risulta firmato da persona attualmente non legittimata all’esercizio dei poteri rappresentativi della società di cui è presidente”, la Commissione Disciplinare dichiarava “il reclamo inammissibile, ordinando che l’importo della tassa reclamo, per Euro 62,00 venga addebitato”.

L’A.C. Wipptal, con raccomandata del 2 novembre 2005, ha proposto reclamo avverso la delibera innanzi indicata della Commissione Disciplinare chiedendo, alla Commissione d’Appello Federale, di “rivedere quanto deciso” dalla Commissione Disciplinare Locale in quanto non si ritiene “corretta la prassi e la motivazione considerando che in occasione di tutti gli altri atti che non determinano classifica, squalifiche, risultati, la sottoscrizione dei rispettivi documenti da parte del Signor Maurizio Marcotto sono stati accettati e pertanto resi ammissibili”.

La società appellante ha, pertanto, concluso chiedendo che il reclamo inoltrato sia preso in esame e quindi ammesso.

Il gravame è inammissibile e deve essere respinto, con incameramento della tassa, giacchè, la decisione della Commissione Disciplinare è corretta, adeguatamente motivata, e non merita le censure proposte.

In particolare, l’art. 14, comma primo, del Codice di Giustizia Sportiva, statuisce che “i dirigenti, i soci di associazione e i tesserati che si rendono responsabili della violazione dello Statuto delle norme federali o di ogni altra disposizione loro applicabile, sono punibili con una o più delle seguenti sanzioni, commisurate alla natura e alla gravità dei fatti commessi: [...] e) inibizione temporanea a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C., a ricoprire cariche federali ed a rappresentare le società nell’ambito federale, indipendentemente dall’eventuale rapporto di lavoro ...;”.

La norma, dunque, commina espressamente l’inibizione a “rappresentare le società nell’ambito federale”.

La sottoscrizione di un reclamo, per impugnare una decisione della Commissione Disciplinare, costituisce esercizio di un potere di rappresentanza della società reclamante e, pertanto, nella fattispecie *de qua*, avendo il sig. Maurizio Marcotto firmato l'atto predetto, pur essendogli ciò inibito ai sensi della norma sopra richiamata, risulta incontestabile ed assolutamente fondata la decisione della Commissione disciplinare, con cui è stato dichiarato inammissibile il ricorso.

Peraltra, l'art. 33, comma sesto, Codice di Giustizia Sportiva, disciplinando i procedimenti innanzi alla Commissione d'Appello Federale, dichiara che "con il reclamo in ultima istanza non si possono sanare irregolarità procedurali che abbiano reso inammissibile il reclamo delle precedenti istanze", onde questo Collegio non potrebbe neppure esercitare tale funzione ammesso che ne ricorressero i presupposti – il che non è - perché non consentito da detta norma.

L'affermazione della Società Wipptal - secondo cui "in occasione di tutti gli altri atti che non determinano classifica, squalifiche, risultati, la sottoscrizione dei rispettivi documenti da parte del Signor Maurizio Marcotto sono stati accettati e pertanto resi ammissibili", inoltre, è assolutamente generica, nonché irrilevante.

I, pur presunti, ignoti atti sottoscritti dal Sig. Maurizio Marcotto, che "sono stati accettati", non legittimerebbero in ogni caso una violazione del C.G.S., che deriverebbe dalla mancata applicazione, nel caso di specie, della norma innanzi richiamata.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dall'A.C. Wipptal di Vipiteno (Bolzano) e dispone incamerarsi la tassa versata.

ORDINANZE

7. APPELLO DEL CALCIATORE SPINELLI FERNANDO HORACIO AVVERSO LA REIEZIONE DELLA RICHIESTA DI SVINCOLO EX ART. 108 N.O.I.F. DALLA U.S. PAOLANA (Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 9/D del 29.9.2005)

La C.A.F., esaminati gli atti, ritenuto che occorre procedere al compimento di alcuni atti istruttori, incarica l'Ufficio Indagini di espletare i seguenti accertamenti:

1. accertare l'effettiva data di stipula dell'atto di svincolo;
2. accertare i periodi durante i quali il Lottari risultava formalmente presidente della società dal 2004 ad oggi;
3. accertare se nel periodo Dicembre 2004 – Giugno 2005 il Signor Lottari continuasse a svolgere funzioni di gestione e rappresentanza della società; in caso positivo specificare chi fosse l'effettivo presidente e se costui abbia tollerato tale attività;
4. acquisire copia dei verbali delle assemblee dell'U.S. Paolana con cui si è deliberata la revoca e la sostituzione del Lottari, ovvero la nomina del nuovo presidente;

- sospende il giudizio e rimette gli atti all'Ufficio Indagini.

8. APPELLO DEL F.C. CALCIO ACRI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA APRIGLIANO CALCIO/CALCIO ACRI DEL 9.10.2005 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria – Com. Uff. n. 46 del 31.10.2005)

Con reclamo del 13.10.2005 alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria, la Società A.S.D. Aprigliano Calcio deduceva l'irregolarità della gara del Campionato di Promozione Aprigliano Calcio/Calcio Acri (0-5) del 9.10.2005, per presunta posizione irregolare del calciatore Simonetti Francesco.

La Società reclamante sosteneva l'irregolarità del tesseramento del detto calciatore per la società F.C. Calcio Acri, per essere stato, lo stesso, oggetto di tre movimenti nello stesso periodo previsto per i trasferimenti e le cessioni (1.7.2005 – 20.9.2005).

La Società F.C. Calcio Acri, con atto del 22.10.2005, resisteva al detto reclamo, controdeducendo che il calciatore Simonetti, originariamente tesserato per la Società Compensorio Amantea, era stato prima ceduto in prestito alla Società Compensorio Montalto Uffugo con atto del 15.9.2005 e poi, solo dopo la risoluzione consensuale del 17.9.2005 di tale cessione, era stato nuovamente trasferito in prestito alla Società F. C. Calcio Acri, con atto del 19.9.2005, trasmesso al Comitato Regionale Calabria in data 20.9.2005.

Con delibera di cui al Comunicato Ufficiale n. 46 del 31 ottobre 2005, la Commissione Disciplinare, vista la nota del Comitato Regionale Calabria Ufficio Tesseramento del 26.10.2005, che recava la comunicazione della mancata ratifica del trasferimento del calciatore Simonetti dalla Società Compensorio Amantea alla Società F. C. Calcio Acri per violazione dell'art 100, comma 2 N.O.I.F., accoglieva il reclamo ed irrogava al Calcio Acri la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 – 3.

Avverso tale decisione, con atto del 7.11.2005, la Società Calcio Acri proponeva appello a questa Commissione.

La Società appellante deduceva, in particolare, la non riconducibilità alla disciplina di cui all'art. 100, comma 2 N.O.I.F. del trasferimento in prestito del calciatore Simonetti dall' A.C. Compensorio Amantea al F.C. Calcio Acri e sosteneva, in generale, che il regolare inserimento del calciatore nella lista dei tesserati, senza alcuna comunicazione di diniego del Comitato Regionale Ufficio Tesseramento, fosse ostativa all'impugnato provvedimento punitivo della Commissione Disciplinare.

Appare chiaro, che la questione inerente al regolare tesseramento del calciatore Simonetti per la Società F.C. Calcio Acri si presenta come assolutamente pregiudiziale ad ogni decisione in ordine alla regolarità della gara.

Detta questione, ai sensi dell'art. 43 del Codice di Giustizia Sportiva è di competenza della Commissione Tesseramenti ed è dunque necessario sospendere il presente giudizio, in attesa dell'adozione, da parte dell'organo competente, della decisione

definitiva sulla questione pregiudiziale.

Pertanto la C.A.F., in ordine all'appello come sopra proposto dal F.C. Calcio Acri di Acri (Cosenza), sospende il giudizio e visto l'art. 43, comma 4 lettera b) C.G.S., rimette gli atti alla Commissione Tesseramenti per il giudizio di competenza in ordine al tesseramento del calciatore Simonetti Francesco.

**TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL
COM. UFF. N. 22/C – RIUNIONE DEL 12 DICEMBRE 2005**

- 1. DEFERIMENTI ALLA C.A.F. DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO:**
- DEL SIG. PARUSSINI WALTER, ARBITRO BENEMERITO, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1, C.G.S.;**
 - DEL SIG. PICHEO VINCENZO, PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ GRAPHISTUDIO TAVAGNACCO, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1, C.G.S.;**
 - DELLA SOCIETÀ GRAPHISTUDIO TAVAGNACCO, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 2, COMMA 4, C.G.S., A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA.**

Con nota del 19.5.2005 il Presidente del Comitato Regionale Friuli - Venezia Giulia trasmetteva all'Ufficio Indagini ed alla Lega Nazionale Dilettanti, per quanto di competenza, la documentazione pervenutagli in merito alla gara Tagliamento – Graphistudio Tavagnacco del Campionato di 2ª Categoria, Girone B, disputata il 6.3.2005.

All'esito degli accertamenti effettuati dall'Ufficio Indagini emergeva che al termine della gara il Sig. Picheo, presente tra il pubblico, aveva rivolto pesanti critiche nei confronti dell'arbitro.

Il Sig. Parussini, in funzione di Osservatore Arbitrale, aveva reagito avverso tale comportamento e, come conseguenza, tra i due si era verificato un vivace scambio di espressioni ingiuriose oltre ad un contatto fisico realizzato, tra l'altro, con spinte, stratonamenti e prese per il collo.

Rilevato ciò il Procuratore Federale, ritenuto che tali condotte integravano gli estremi della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, ascrivibile al Sig. Picheo Vincenzo ed al Sig. Parussini Walter, li deferiva alla C.A.F. per rispondere entrambi della violazione di cui all'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva e la Società Graphistudio Tavagnacco della violazione di cui all'art. 2, comma 4, del Codice di Giustizia Sportiva, a titolo di responsabilità diretta per la condotta realizzata dal suo Presidente.

Il Sig. Parussini, comparso personalmente, produceva memoria difensiva eccependo: in via preliminare, l'incompetenza disciplinare della C.A.F. in virtù dell'art. 1 e segg. delle nuove Norme di Disciplina dell'A.I.A., in quanto assumeva che la condotta ascrittagli si era realizzata nell'espletamento dell'incarico di Osservatore Arbitrale che gli era stato conferito; nel merito, ed in subordine, valutate come inattendibili le dichiarazioni rese dal Sig. Picheo e, comunque, la condotta provocatoria del medesimo, chiedeva di essere prosciolto per l'insussistenza dell'addebito contestatogli.

Il Picheo, pure lui personalmente comparso, ribadiva quanto già dichiarato all'Inquirente sottolineando, in particolare, che si era limitato ad allontanare da sé il Parussini che lo aveva preso per il bavero; concludeva, quindi, per il suo proscioglimento.

Il Procuratore Federale, rappresentato da un Sostituto, in virtù delle risultanze di indagine concludeva per l'affermazione di responsabilità disciplinare dei deferiti

chiedendo che al Parussini ed al Picheo venisse applicata l'inibizione per la durata di mesi sei ed alla Società Graphistudio Tavagnacco l'ammenda di € 1.000,00 a titolo di responsabilità diretta.

Osserva preliminarmente la C.A.F. che l'eccezione preliminare sollevata dall'Arbitro Benemerito Parussini Walter è priva di fondamento e non può essere accolta.

L'art. 31 comma 1° dello Statuto Federale, infatti, sancisce la competenza della C.A.F., quale organo di prima istanza, in ordine a procedimenti disciplinari riguardanti i dirigenti federali, qualifica, questa, rivestita dal deferito.

Circa il merito, osserva altresì che, sulla base di quanto accertato dall'Ufficio Indagini e per le stesse ammissioni dei tesserati deferiti, è risultato provato che, al termine della gara Tagliamento/Graphistudio Tavagnacco, disputata il 6.3.2005, il Sig. Picheo Vincenzo, Presidente della Società Graphistudio Tavagnacco, aveva rivolto pesanti critiche nei confronti dell'operato dell'arbitro, con ciò suscitando la reazione del Sig. Parussini Walter, presente quale Osservatore Arbitrale.

Ciò aveva originato un vivace scambio di reciproche espressioni ingiuriose ed un contatto fisico tra gli stessi senza particolari conseguenze.

Ritiene la C.A.F. che le condotte così poste in essere integrano, all'evidenza, la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità sportiva ai quali devono ispirarsi i tesserati senza eccezione alcuna.

Di maggiore valenza sul piano disciplinare deve ritenersi, peraltro, il comportamento posto in essere dal Presidente Picheo Vincenzo il quale, di sicuro esacerbato per il calcio di rigore assegnato a fine gara dal giovane arbitro nel tempo di recupero, aveva vivacemente protestato pubblicamente indirizzando pesanti critiche verso il suo operato.

Per converso il comportamento del Sig. Parussini Walter, quale Osservatore Arbitrale designato dall'A.I.A., non può andare esente da censura, pur valutando la circostanza che la sua reazione era stata determinata dall'umano sentimento di ergersi a difensore di un giovane Collega fatto oggetto di pubbliche e pesanti critiche rivoltegli del Picheo.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara i deferiti responsabili delle violazioni loro ascritte e per l'effetto infligge al Sig. Picheo Vincenzo la sanzione dell'inibizione per mesi sei, al Sig. Parussini Walter la sanzione dell'inibizione per mesi tre e alla società Graphistudio Tavagnacco la sanzione dell'ammenda di € 500,00.

2. APPELLO DELL' A.S. S. MARCO AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 3 IN CLASSIFICA DA SCONTARE NELLA STAGIONE 2005/2006, SEGUITO DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE PER VIOLAZIONE DEL'ART. 27, COMMI 2 E 4 STATUTO FEDERALE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria – Com. Uff. n. 42 del 25.10.2005)

La C.A.F. dichiara l'estinzione del procedimento per rinuncia di parte e dispone incamerarsi la tassa versata.

3. APPELLO DEL CALCIATORE FANI LEONELLO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTA FINO AL 30.7.2007 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio – Com. Uff. n. 29 del 3.11.2005)

Con atto d'appello ritualmente avanzato dinanzi a questa C.A.F., Fani Leonello, calciatore tesserato per la A.S.D.Trevignano, ha proposto appello avverso il provvedimento in epigrafe indicato, emesso dalla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio con Com. Uff. n. 29 del 3 novembre 2005.

Quest'ultimo organo aveva confermato la decisione adottata dal Giudice Sportivo con il Com.Uff. n.16 del 29 settembre 2005.

Osserva la C.A.F. che la ricostruzione degli accadimenti, così come è emersa anche nell'udienza innanzi a questa Commissione, non consente di poter affermare che ci sia stata da parte del tesserato una condotta di particolare violenza o gravità per cui, anche al fine di rendere omogenee le decisioni in casi simili, si reputa di ridurre la sanzione, applicandola come in dispositivo.

Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell'appello come innanzi proposto dal calciatore Fani Leonello, riduce al 31.12.2006 la sanzione della squalifica già inflittagli. Ordina la restituzione della tassa versata.

4. CASALE SPORT TENDENTE AD OTTENERE DALL'U.S. LECCE IL PREMIO ALLA CARRIERA AI SENSI DELL'ART. 99 BIS DELLE N.O.I.F., IN RELAZIONE AL CALCIATORE GIORGINO DAVIDE (Delibera della Commissione Vertenze Economiche – Com. Uff. n. 8/D del 27.9.2005)

Con reclamo del 20.7.2005 alla Commissione Vertenze Economiche la Società Casale Sport richiedeva la condanna della Società U.S. Lecce S.p.A. al pagamento del premio alla carriera ai sensi dell'art. 99 bis N.O.I.F. a seguito dell'esordio del calciatore David Giorgino, nato a Brindisi il 4.5.1985 nel Campionato di Serie A, in data 6.2.2005, nella gara svolta contro il Cagliari.

La suddetta Commissione, con decisione del 27.9.2005, ha dichiarato inammissibile il reclamo in quanto la Casale Sport non aveva documentato l'invio del suddetto reclamo alla controparte non consentendo, di conseguenza, la costituzione del regolare e necessario contraddittorio.

La violazione di tale obbligo rende, come giustamente ha ribadito la Commissione, inammissibile il reclamo, sottoscritto tra l'altro, con una semplice sigla e quindi non riconducibile, con certezza, al Legale Rappresentante della Società.

Contro tale provvedimento ha proposto gravame alla Commissione d'Appello Federale la Casale Sport, in realtà, rinnovando semplicemente il reclamo già avanzato alla Commissione Vertenze Economiche.

Il ricorso va per questi motivi rigettato e la tassa versata incamerata.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come innanzi proposto dal Casale Sport di Brindisi e dispone incamerarsi la tassa versata.

ORDINANZE

5. APPELLO DEL RAVENNA CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA RAVENNA/GENOA DEL 4.9.2005 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti di Serie C – Com. Uff. n. 55/C del 28.9.2005)

La C.A.F., esaminati gli atti dell'appello come innanzi proposto dal Ravenna Calcio S.r.l. di Ravenna, sospende il procedimento e ordina la trasmissione degli atti, ai sensi dell'art. 22 comma 1 lett. a) C.G.S., alla Corte Federale con la richiesta di parere interpretativo.

Richiesta di parere interpretativo alla Corte Federale degli artt. 14 e 17 C.G.S. in relazione alle decisioni discordi ed inconciliabili emesse dal Giudice Sportivo e dalla Commissione disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C in relazione alla partecipazione del calciatore Ghomsi Antonio alla gara Ravenna/Genoa del 4/9/2005 del Campionato di Serie C1 - Girone/A.

La Commissione d'Appello Federale ritenuto:

- che il Giudice Sportivo, a seguito di rituale reclamo del Ravenna Calcio, con Com. Uff. n. 23/C del 6.9.2005, ha inflitto al Genoa Cricket and F.C., tra l'altro, la sanzione della perdita della gara ai sensi dell'art. 17, comma 6, C.G.S., per aver impiegato il calciatore Ghomsi Antonio che risultava squalificato per due giornate effettive inflittele nel corso del Campionato Primavera 2004/2005, quando militava con la società Salernitana;
- che la Commissione disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C a seguito di reclamo del Genoa Cricket and F.C., con Com. Uff. n. 55/C del 28.9.2005, accoglieva lo stesso ripristinando il risultato conseguito sul campo di 1 - 3, affermando il principio che la predetta squalifica poteva essere scontata dal calciatore non partecipando ad una gara del Campionato "Berretti", da considerarsi "omogeneo" al Campionato Primavera;
- che avverso quest'ultima decisione il Ravenna proponeva appello alla C.A.F. richiedendo l'annullamento della decisione della Commissione disciplinare con il ripristino di quella del Giudice Sportivo;

tutto ciò premesso la Commissione d'Appello Federale ritiene di dover richiedere, ai sensi dell'art. 22, comma 1, lett. a), C.G.S., alla Corte Federale, un parere interpretativo sulle norme che regolano l'esecuzione delle sanzioni comminate in relazione a gare disputate in Campionati diversi (nella fattispecie Campionato Primavera e Campionato Berretti) e in stagioni sportive successive.

La questione già esaminata in modo discordo e inconciliabile da Giudice Sportivo e Commissione Disciplinare presso la L.P.S.C., che ha ritenuto, quest'ultima, discostandosi da quella che era la più recente giurisprudenza di questa Commissione, che le squalifiche inflitte nel Campionato Primavera debbano essere scontate nella stagione sportiva successiva, in caso di trasferimento ad altra società, quale calciatore fuori quota, nel Campionato Berretti, rendono indispensabile il pronunciamento della Corte Federale.

La tesi della Commissione disciplinare, debitamente argomentata, si basa anche sul predetto parere interpretativo della Corte Federale che avrebbe fornito spunti nel senso su indicato, quindi a fronte della ricordata giurisprudenza, si ritiene opportuno che codesta Corte voglia fornire una definitiva interpretazione della norma suddetta, ravvisandosi motivato ed inconciliabile contrasto radicatosi in decisioni difformi da parte di diversi Organi di Giustizia Sportiva.

**TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL
COM. UFF. N. 23/C – RIUNIONE DEL 15 DICEMBRE 2005**

1. APPELLO DEL F.C. CARAVATE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE COSTANTINI ALESSANDRO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia – Com. Uff. n. 20 del 17.11.2005)

Il F.C. Caravate ha proposto reclamo avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia come da Comunicato Ufficiale n. 20 del 17 novembre 2005, con riferimento alla gara F.C. Caravate/F.C. Pro Cittiglio del 30.10.2005 del Campionato di 3^a Categoria, con la quale, tra l'altro, è stata comminata la squalifica per ulteriori tre gare al calciatore Alessandro Costantini in aggiunta a quella non ancora scontata che non gli avrebbe dovuto consentire di prendere parte alla gara sopra indicata.

La Commissione d'Appello Federale, esaminato il reclamo della società F.C. Caravate con il quale si ritiene troppo severa la punizione di tre gare di squalifica inflitta al calciatore Costantini Alessandro, respinge il ricorso ritenendo equa la decisione come sopra assunta dalla Commissione Disciplinare e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come innanzi proposto dal F.C. Caravate di Caravate (Varese) e dispone incameramento della tassa reclamo.

2. APPELLO DELL'A.S. SATURNIO VALSALICE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA TETTI PIATTI/SATURNIO VALSALICE DEL 23.10.2005 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte Valle d'Aosta – Com. Uff. n. 18 del 10.11.2005)

Con atto del 15.11.2005 la società A.S.D. Saturnio Valsalice propone rituale appello avverso la decisione, come in epigrafe indicata, relativa alla gara Tetti Piatti/Saturnio Valsalice del 23.10.2006.

Sostiene l'appellante la regolarità della posizione del calciatore Scorzoni Diego nella gara di cui trattasi come già sostenuto nelle controdeduzioni proposte alla Commissione Disciplinare.

L'appello non può trovare accoglimento.

Dall'esame degli atti relativi alla posizione di tesseramento del calciatore, risulta che lo stesso, a far data dal 5.9.2005 è tesserato in favore della società G.S.D. Pertusa Biglieri e solo dal successivo 12.11.2005 regolarmente tesserato in favore dell'odierna appellante A.S.D. Saturnio Valsalice. Essendo stata la gara in questione disputata il 23.10.2005, la posizione del calciatore risulta conseguentemente irregolare e pertanto l'appello proposto va respinto.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come innanzi proposto dall'A.S. Saturnio Valsalice di Moncalieri (Torino) e dispone l'incameramento della tassa reclamo.

**3. APPELLO DELL'U.S. PORTO AZZURRO AVVERSO DECISIONI MERITO
GARA ELBA 2000/PORTO AZZURRO DEL 16.10.2006** (Delibera della
Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana – Com. Uff. n.
22 del 10.11.2005)

Con ricorso ritualmente inoltrato la U.S. Porto Azzurro ha impugnato dinanzi a questa Commissione d'Appello Federale la delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana che ha inflitto, tra l'altro, alla società ricorrente la sanzione sportiva della perdita della gara del 16.10.2005 U.S. Elba 2000/U.S. Porto Azzurro con il punteggio di 3 a 0.

A sostegno del gravame la U.S. Porto Azzurro (che aveva vinto l'incontro con il punteggio di 3 a 1) assume che la decisione impugnata avrebbe erroneamente ritenuto il calciatore Benedetti Marino non tesserato per la società ricorrente. In realtà il calciatore era stato tesserato fin dal 15.9.2005 come dovrebbe evincersi dalla raccomandata inviata in pari data al Comitato Regionale Toscana il quale solo in data 24.10.2005 avrebbe comunicato che il tesseramento del calciatore era stato annullato perché richiesto in modo non regolamentare.

Il ricorso è infondato.

Ed invero, la Commissione Disciplinare ha correttamente sanzionato la posizione irregolare del calciatore Benedetti Marino in quanto l'Ufficio Tesseramento non ha ritenuto il calciatore regolarmente tesserato per la società ricorrente alla data del 16.10.2005. Ove la U.S. Porto Azzurro avesse inteso contestare la suddetta decisione dell'Ufficio Tesseramento avrebbe dovuto impugnarla entro 30 giorni innanzi alla Commissione Tesseramenti ai sensi dell'art. 100 comma 5 delle N.O.I.F.. Ne deriva che questa Commissione d'Appello Federale può solo prendere atto che presso l'Ufficio Tesseramento il calciatore Benedetti Marino alla data dell'incontro di calcio in esame non risultava regolarmente tesserato per la U.S. Porto Azzurro e conseguentemente rigettare il ricorso.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dall'U.S. Porto Azzurro di Porto Azzurro (Livorno) e dispone incamerarsi la tassa versata.

**4. APPELLO DELL'U.S. FERMIGNANESE AVVERSO DECISIONI MERITO
GARA U.S. FERMIGNANESE/U.S. CALDAROLA DELL'11.9.2005** (Delibera
della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche – Com.
Uff. n. 40 del 3.11.2005)

Con ricorso del 9.11.2005, la U.S. Fermignanese chiedeva la punizione sportiva della perdita della gara nei confronti della U.S. Caldarola, Campionato Regionale Marche di Eccellenza, gara: U.S. Fermignanese/U.S. Caldarola disputata 11.9.2005.

L'odierna ricorrente sosteneva che la U.S. Caldarola avesse contravvenuto alla norma che impone alle società partecipanti al Campionato di Eccellenza di impiegare sin dall'inizio della gara e per l'intera durata della stessa almeno due calciatori nati rispettivamente dal 1° gennaio 1986 e dal 1° gennaio 1987.

Ciò in quanto, al trentanovesimo minuto del secondo tempo la U.S. Caldarola sostituiva il giocatore numero undici, classe 1987, con il calciatore numero tredici, classe 1986. La conseguenza era che dal trentanovesimo minuto del secondo

tempo fino al successivo quarantesimo minuto la U.S. Caldarola non aveva nessun classe 1987 in campo.

Il ricorso va respinto con la conseguente conferma della decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche, in quanto gli atti ufficiali di gara, univoci e non contraddittori, hanno natura probatoria privilegiata, non potendo essere disattesi da diverse versioni fornite dagli interessati, e che invece i rapportini compilati dall'arbitro e consegnati ai dirigenti delle società, non hanno connotazioni di ufficialità e costituiscono meri strumenti di lavoro.

Detto ciò, si rileva dal rapporto ufficiale dell'arbitro che la U.S. Caldarola non ha violato quanto disposto dal Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Marche pubblicato nel C.U. n. 1 del 7 luglio 2005, in quanto neppure per un momento la gara è stata disputata nella situazione lamentata dalla ricorrente. Conseguo la reiezione del ricorso.

La tassa reclamo va incamerata.

Per questi motivi la C.A.F respinge l'appello come sopra proposto dall'U.S. Fermignanese di Fermignano (Pesaro-Urbino) e dispone l'incameramento della tassa reclamo.

5. APPELLO DELL'U.S. MONTEGIOCO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE RUSSO GIAMPIERO FINO AL 30.6.2007 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte V.A. – Com. Uff. n. 18 del 10.11.2005)

Con rituale e tempestivo gravame la U.S. Montegioco ha proposto appello avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte - Valle d'Aosta, C.U. n. 18 del 10 novembre 2005, che aveva respinto il ricorso dalla stessa presentato avverso la decisione del Giudice Sportivo che, in relazione alla gara Montegioco/Oltregioco del 13.10.2005, aveva inflitto al calciatore Russo Giampiero la sanzione della squalifica fino al 30.6.2007 ed all'allenatore Magni Marco la sanzione della squalifica fino al 28.11.2005, ricorso tendente ad ottenere la riduzione della prima sanzione e l'annullamento della seconda.

Preliminarmente si osserva come l'appello sia inammissibile, avendo la reclamante, in questa sede, riproposto gli stessi motivi di merito enunciati davanti la Commissione Disciplinare.

Trattandosi, infatti, di un terzo grado di giudizio per questioni di merito portati all'attenzione degli organi disciplinari con ciò contravvenendo a quanto stabilito dall'art. 31.1 C.G.S., che prevede la competenza della C.A.F. per questioni attinenti il merito della controversia "solo" come giudice di secondo grado.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 33, comma 1, C.G.S., l'appello come innanzi proposto dall'U.S. Montegioco di Montegioco (Alessandria) e dispone l'incameramento della tassa reclamo.

6. APPELLO A.S.D. COLOGNA SPIAGGIA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA A.S. ROSETO/COLOGNA SPIAGGIA DEL 13.10.2005 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Abruzzo del Settore Giovanile e Scolastico – Com. Uff. n. 13 del 10.11.2005)

Con atto del 17.11.2005, la A.S.D. Cologna Spiaggia proponeva ricorso avverso la decisione del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Abruzzo del Settore Giovanile e Scolastico, riportata nel C.U. del 10 novembre 2005, comportante la perdita della gara con il punteggio di tre a zero in ordine alla gara del 13.10.2005 A.S. Roseto Calcio/A.S.D. Cologna Spiaggia.

La ricorrente nel suo atto difensivo assumeva che la responsabilità nell'errato tesseramento del calciatore De Sanctis Roberto era da attribuire esclusivamente al Comitato Provinciale di Teramo e non alla società oggi ricorrente, in quanto sarebbe spettato a detto Comitato trascrivere in modo corretto il nome del calciatore in questione sul documento ufficiale di tesseramento. La decisione impugnata ha ritenuto, invece, responsabile la A.S.D. Cologna Spiaggia per l'errata indicazione del nominativo del calciatore nella scheda di richiesta di tesseramento, con la conseguente punizione della perdita della gara con il risultato di tre a zero.

Tutto ciò premesso si ritiene infondato il ricorso atteso che responsabile dell'errata trascrizione sulla scheda di richiesta tesseramento va considerata la A.S.D. Cologna Spiaggia e pertanto va confermata la sanzione inflitta della perdita della gara in oggetto con il risultato di tre a zero, in quanto la società ricorrente ha utilizzato nel corso della gara il calciatore De Sanctis Roberto pur essendo lo stesso tesserato per la stagione in corso con la società A.S. Roseto Calcio.

Dispone l'incameramento della tassa.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come innanzi proposto dall'A.S.D. Cologna Spiaggia di Roseto degli Abruzzi (Teramo) e dispone l'incameramento della tassa versata.

7. APPELLO DELL'A.C. CITTA' DI TERRACINA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTA ALLA CALCIATRICE IABONI MARINA FINO AL 30.4.2006 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio – Com. Uff. n. 34 del 17.11.2005)

L'A.C. Città di Terracina ha proposto reclamo avverso il provvedimento della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio pubblicato sul Comunicato Ufficiale n. 34 del 17 novembre 2005 con il quale veniva confermata la squalifica sino al 30.4.2006 comminata dal Giudice Sportivo nei confronti della calciatrice Marina Iaboni che, nella gara del Campionato di Calcio di Serie C femminile tra Colonna e Città di Terracina del 23.10.2005, aveva dato in segno di protesta una forte spinta all'arbitro facendolo indietreggiare e aveva tentato, inoltre, di impedire al Direttore di gara di estrarre il cartellino per la notifica della sanzione disciplinare.

La Commissione d'Appello Federale, visto il reclamo in epigrafe con il quale la società A.C. Città di Terracina ha chiesto di ridurre la squalifica della calciatrice Marina Iaboni dal 30.4.2006 al 31.12.2005 o alla misura ritenuta equa, rileva che i motivi addetti sulla non congruità della pena non appaiono provati in atti e quindi la sanzione risulta congrua ed adeguata alla condotta tenuta dalla calciatrice stessa, pertanto respinge il ricorso.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dall'A.C. Città di Terracina di Terracina (Latina) e dispone incamerarsi la tassa versata.